

mente istruiti, i quali fossero almeno laureati in giurisprudenza.

« In base alle accennate disposizioni parecchi magistrati appartenenti alle suaccennate categorie di ufficiali furono destinati, su loro domanda, nei tribunali militari ed a loro venne anzi data costantemente la preferenza sulle altre categorie di aspiranti.

« Successivamente, essendo stata la competenza dei tribunali militari estesa a cause prima devolute alla magistratura ordinaria, fu emanato il decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1513, il quale consente di applicare ai tribunali militari, per la trattazione di tali cause, funzionari dell'ordine giudiziario.

« Per effetto di tale decreto, altri magistrati sono stati destinati in quei tribunali militari nei quali la loro opera appariva necessaria od utile. La scelta di questi magistrati viene fatta su proposta nominativa del Ministero di grazia e giustizia con criteri ispirati alle necessità del servizio al quale devono essere adibiti e può cadere tanto su magistrati esenti da obblighi di servizio militare, quanto su magistrati richiamati alle armi; beninteso che per questi ultimi occorre aver riguardo a non assumere che quelli il cui allontanamento dalle file dell'esercito possa effettuarsi senza danno degli interessi del servizio e della disciplina militare.

« Il ministro  
« ZUPELLI ».

**Restivo ed altri.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se nella sua equità, permanendo le condizioni che indussero il Ministero l'anno scorso a concedere alcune agevolazioni ai giovani delle scuole medie anche in considerazione di possibili affrettati richiami alle armi, non creda di mantenere straordinariamente quest'anno le agevolazioni medesime ». (1)

**Theodoli.** — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se l'autorità militare non creda necessario ordinare una severa minutissima inchiesta sul carnificio militare di Scansano (Foligno) estendendo le ricerche di possibili responsabilità circa le varie gestioni e contratti di fornitura ».

**RISPOSTA.** — « Sin dal 26 febbraio ultimo scorso, a seguito anche del suicidio del maggiore consegnatario, il Ministero ha

provveduto perchè fosse compiuta una minuta ed esauriente inchiesta sul funzionamento dello stabilimento militare di Scansano, affidandola a persone specialmente competenti sia dal lato tecnico che dal lato amministrativo.

« Tale inchiesta conseguentemente dovrà estendersi anche nei riguardi della gestione intiera e dei contratti di provviste, assumendo, se del caso, le possibili responsabilità. È tuttora in corso.

« Il ministro  
« ZUPELLI ».

**Tovini.** — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per conoscere se l'articolo 1° delle tabelle delle competenze dovute dalle Fabbricerie ai subeconomi dei benefici vacanti nelle provincie lombardo-venete, che dice:

a) per revisione dei conti annuali;  
b) per rimborso delle spese postali;  
c) per rimborso delle spese di amministrazione e cancelleria con compenso separato per ciascuno dei detti casi, ecc.; si deve interpretare nel senso che ogni anno i subeconomi abbiano diritto a percepire gli onorari proporzionali alle rendite lorde delle Fabbricerie indipendentemente dal fatto di aver avuto effettivamente revisione di conti, spese postali o di amministrazione per pratiche eseguite nell'interesse delle Fabbricerie ».

**RISPOSTA.** — « L'interrogazione dell'onorevole Tovini mette capo al decreto luogotenenziale dell'11 luglio 1915, col quale tenendosi conto delle deduzioni di tutti gli interessati, e dei pareri dei procuratori generali presso le Corti di Appello di Brescia, Venezia e Milano, si stabilì a favore dei subeconomi dei benefici vacanti ed a carico delle Fabbricerie del Lombardo-Veneto un compenso fisso, proporzionato all'annua rendita lorda di ciascuna Fabbriceria, e separato per ciascuno dei seguenti capi:

a) revisione dei conti annuali;  
b) rimborso delle spese postali;  
c) rimborso di spese di amministrazione e di cancelleria.

« Per quanto riguarda la revisione dei conti annuali, il compenso non è dovuto se non quando la revisione è effettivamente avvenuta, col diritto però al subeconomo di percepire tanti compensi quanti sono i conti annuali riveduti, pure se abbia proceduto simultaneamente alla revisione dei conti di più anni.

(1) Vedi la risposta identica data all'interrogazione del deputato Caporali a pagina 9153.